



Camera di Commercio
Frosinone

Registro Imprese

AUTORIPARAZIONE

(L. 122/92)

**Elenco dei titoli di studio e degli attestati
di formazione abilitanti (*aggiornato alla
L. 224/12*)**

1 gennaio 2017



INDICE

	pag.
1 - TITOLI DI STUDIO E ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE	2
1.1 - Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali <u>direttamente abilitanti</u> all'esercizio delle attività di autoriparazione (art. 7, c. 2, lettera c), L. 122/92)	2
1.2 - Titoli di studio a carattere tecnico-professionale e attestati di formazione professionale <u>abilitanti</u> all'esercizio delle attività di autoriparazione, <u>se seguiti da almeno un anno di attività negli ultimi cinque in qualità di dipendente qualificato, titolare, socio o familiare collaboratore di impresa già abilitata per le medesime attività</u> (art. 7, c. 2, lettere a) e b), L. 122/92)	7
2 - CASI PARTICOLARI	9
2.1 - Titoli di studio e attestati di formazione professionale conseguiti all'estero (paesi comunitari ed extracomunitari)	9
2.2 - Titoli militari	10

1 - TITOLI DI STUDIO E ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE
(ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO. L'Ufficio competente, visti i recenti orientamenti ministeriali e considerato il recepimento a livello costituzionale del principio dell'autonomia scolastica (L.Cost. 3/01), si riserva di valutare i singoli piani degli studi)

Le significative modifiche apportate dalla L. 224/12 alla disciplina dell'attività di autoriparazione e le considerazioni formulate in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico hanno reso opportuna, per la valutazione dei requisiti tecnico-professionali abilitanti all'esercizio dell'attività di Meccatronica, una nuova analisi degli attestati di formazione professionale, dei titoli di studio di scuola secondaria di secondo grado e dei diplomi di laurea di cui all'art. 7, c. 2, della L. 122/92.

1.1 - Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali **direttamente abilitanti all'esercizio delle attività di autoriparazione (art. 7, c. 2, lettera c), L. 122/92)**

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA			
Istituto Tecnico Industriale	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
meccanica ¹	×	×	×
meccanica di precisione ¹	×	×	×
industria metalmeccanica ¹	×	×	×
industria navalmeccanica ¹	×	×	×
termotecnica ²	×	×	×
costruzioni aeronautiche ³	×	×	×
sperimentale ERGON ¹	×	×	×
elettronica ⁴	×		
elettronica e telecomunicazioni ⁴	×		
elettrotecnica ⁵	×		
elettrotecnica e automazione ⁵	×		
sperimentale AMBRA ⁵	×		
chimica ⁶		×	×



Istituto Tecnico Nautico	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
macchinisti ⁷	×	×	×
costruzioni navali ³	×	×	×
Istituto Tecnico Agrario	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
perito agrario ⁸	×		
	(solo su macchine agricole)		
Istituto Tecnico Superiore (D.P.C.M. 25/01/08)	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
produzione e manutenzione di mezzi di trasporto	×	×	×
automazione e sistemi meccatronici	×	×	×

DIPLOMI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Diploma di qualifica professionale	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
meccanico riparatore di autoveicoli ⁹	×	×	×
operatore meccanico	×	×	×
operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	×	×	×
operatore termico	×	×	×
operatore elettrico	×		
operatore elettronico	×		
Diploma di maturità professionale	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
tecnico delle industrie meccaniche ¹⁰	×	×	×
tecnico delle industrie chimiche ¹¹	×	×	×
tecnico dei sistemi energetici ¹⁰	×	×	×
elettricista installatore ed elettromeccanico ¹⁰	×		
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche ¹⁰	×		
Istruzione e formazione professionale (D.Lgs. 226/05)	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
operatore alla riparazione dei veicoli a motore (parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici) - <i>qualifica triennale</i>	×	×	×
operatore alla riparazione dei veicoli a motore (carrozzeria) - <i>qualifica triennale</i>	×	×	×



tecnico riparatore dei veicoli a motore - <i>diploma professionale quadriennale</i>	×	×	×
--	---	---	---

DIPLOMI DI LAUREA (VECCHIO ORDINAMENTO - R.D. 1652/38 e Decreti Rettorali)

Laurea ¹²	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
ingegneria meccanica ¹³	×	×	×
ingegneria chimica ¹⁴	×	×	×
ingegneria aeronautica ¹⁵	×	×	×
ingegneria elettrica ¹⁶	×	×	×
ingegneria elettronica ¹⁷	×	×	×
fisica ¹⁸	×	×	×
chimica industriale ¹⁹			×

DIPLOMI UNIVERSITARI (VECCHIO ORDINAMENTO - L. 341/90)

Diploma universitario ²⁰	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
ingegneria meccanica ²¹	×	×	×
ingegneria elettrica ²²	×		
ingegneria elettronica ²³	×		

LAUREE TRIENNALI (D.M. 270/04)

Laurea triennale	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
ingegneria meccatronica ²⁴	×	×	×

N.B.

COLORO CHE HANNO CONSEGUITO DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO, DIPLOMI UNIVERSITARI O DI LAUREA, LAUREE TRIENNALI O QUINQUENNALI IN MATERIA TECNICA ATTINENTE ALL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE NON INDICATI NEL PRESENTE ELENCO, VALUTANO LA PROPRIA POSIZIONE CONTATTANDO L'UFFICIO COMPETENTE.



- 1 Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "*meccanica e mecatronica*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 88/10.
- 2 Tale istituto tecnico è confluito, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "*energia*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 88/10.
- 3 Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "*costruzione del mezzo*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 88/10.
- 4 Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "*elettronica*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 88/10.
- 5 Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "*elettrotecnica*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 88/10.
- 6 Tale istituto tecnico è confluito, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "*chimica e materiali*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 88/10.
- 7 Tale istituto tecnico è confluito, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "*conduzione del mezzo*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 88/10.
- 8 Tale istituto tecnico è confluito, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "*produzioni e trasformazioni*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 88/10.
- 9 Tale diploma di qualifica corrisponde, ai sensi del D.M. 14/04/1997, a quello di operatore meccanico.
- 10 Tali istituti professionali sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto professionale per il settore industria e artigianato, indirizzo "*manutenzione e assistenza tecnica*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 87/10.
- 11 Tale istituto professionale è confluito, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto professionale per il settore industria e artigianato, articolazione "*industria*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 87/10.
- 12 Le "nuove" lauree quinquennali in *ingegneria, fisica e chimica*, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei Decreti Ministeriali 509/99 e 270/04, sono equiparate, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, alle "precedenti", conseguite in base al vecchio ordinamento.
- 13 Ingegneria meccanica, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 36/S ingegneria meccanica;
- lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: LM-33 ingegneria meccanica.
- 14 Ingegneria chimica, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 27/S ingegneria chimica;
- lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: LM-22 ingegneria chimica; LM-26 ingegneria della sicurezza.
- 15 Ingegneria aeronautica, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica;
- lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica.
- 16 Ingegneria elettrica, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 31/S ingegneria elettrica; 29/S ingegneria dell'automazione;
- lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: LM-28 ingegneria elettrica; LM-26 ingegneria della sicurezza; LM-25 ingegneria dell'automazione.
- 17 Ingegneria elettronica, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 32/S ingegneria elettronica; 29/S ingegneria dell'automazione;
- lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: LM-29 ingegneria elettronica; LM-25 ingegneria dell'automazione.
- 18 Fisica, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 20/S fisica; 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; 66/S scienze dell'universo;
- lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: LM-17 fisica; LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; LM-58 scienze dell'universo.



- ¹⁹ Chimica industriale, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 81/S scienze e tecnologie della chimica industriale;
 - lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: LM-71 scienze e tecnologie della chimica industriale.
- ²⁰ I diplomi universitari, conseguiti ex L. 341/90, sono equiparati, ai sensi del Decreto Interministeriale 11 novembre 2011, alle "nuove" lauree triennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei Decreti Ministeriali 509/99 e 270/04.
- ²¹ Diploma universitario in ingegneria meccanica, equiparato alle:
- lauree triennali previste dal D.M. 509/99: 10 ingegneria industriale;
 - lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-9 ingegneria industriale.
- ²² Diploma universitario in ingegneria elettrica, equiparato alle:
- lauree triennali previste dal D.M. 509/99: 10 ingegneria industriale;
 - lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-9 ingegneria industriale.
- ²³ Diploma universitario in ingegneria elettronica, equiparato alle:
- lauree triennali previste dal D.M. 509/99: 09 ingegneria dell'informazione;
 - lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-8 ingegneria dell'informazione.
- ²⁴ Corso di laurea interclasse: L-8 ingegneria dell'informazione/L-9 ingegneria industriale.



1.2 - Titoli di studio a carattere tecnico-professionale e attestati di formazione professionale **abilitanti all'esercizio delle attività di autoriparazione, se seguiti da almeno un anno di attività negli ultimi cinque in qualità di dipendente qualificato, titolare, socio o familiare collaboratore di impresa già abilitata per le medesime attività (art. 7, c. 2, lettere a) e b), L. 122/92)**

TITOLI DI STUDIO E ATTESTATI DI FORMAZIONE			
Titoli di studio	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
tutti i titoli di studio a carattere tecnico-professionale attinenti all'attività di autoriparazione <u>non direttamente abilitanti</u>	x	x	x
promozione al IV° anno dell'Istituto Tecnico Industriale, indirizzo: - meccanica ¹ - meccanica di precisione ¹ - metalmeccanica ¹ - navalmeccanica ¹ - termotecnica ² - costruzioni aeronautiche ³ - sperimentale Ergon ¹	x	x	x
promozione al IV° anno dell'Istituto Tecnico Industriale, indirizzo: - elettronica industriale ⁴ - elettronica e telecomunicazioni ⁴ - elettrotecnica ⁵ - elettrotecnica ed automazione ⁵ - sperimentale Ambra ⁵	x		
Attestati di formazione professionale	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
meccanico	x		
elettrauto	x		
carrozziere		x	

N.B.

COLORO CHE HANNO CONSEGUITO TITOLI DI STUDIO A CARATTERE TECNICO-PROFESSIONALE O ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTINENTI ALL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE NON INDICATI NEL PRESENTE ELENCO, VALUTANO LA PROPRIA POSIZIONE CONTATTANDO L'UFFICIO COMPETENTE.



- ¹ Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "*meccanica e mecatronica*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 88/10.
- ² Tale istituto tecnico è confluito, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "*energia*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 88/10.
- ³ Tale istituto tecnico è confluito, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "*costruzione del mezzo*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 88/10.
- ⁴ Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "*elettronica*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 88/10.
- ⁵ Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "*elettrotecnica*", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al D.P.R. 88/10.



3 - CASI PARTICOLARI

3.1 - Titoli di studio e attestati di formazione professionale conseguiti all'estero (paesi comunitari ed extracomunitari)

La valutazione complessiva dei titoli professionali conseguiti all'estero (*titoli di studio e attestati di formazione professionale, sommati o meno all'esperienza lavorativa*), al fine di accertare se siano o meno abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione, è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, al quale deve essere richiesta l'emanazione di uno specifico **decreto di riconoscimento**.

Per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale, il richiedente deve attualmente rivolgersi al:

MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica - Ufficio VI – Registro imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Via Sallustiana, 53

00187 ROMA (RM)

Per informazioni contattare:

DIVISIONE VI - Registro imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Fax: (+39) 06.4705.5338

PEC: dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it

Sito web: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

Il decreto di riconoscimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, attribuisce al beneficiario il diritto di esercitare sul territorio italiano l'attività di autoriparazione. Non lo esime, però, dal rispetto delle altre condizioni richieste dalla normativa italiana diverse dal requisito tecnico-professionale (*possesso del requisito personale; sussistenza di un valido rapporto di immedesimazione con l'impresa preponente; presentazione della S.C.I.A. ex art. 19 L. 241/90*).

Nei casi in cui il titolo di studio sia direttamente abilitante, alternativamente al decreto di riconoscimento si può ricorrere alla **dichiarazione di equipollenza**, rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che attesta l'equivalenza a tutti gli effetti giuridici del titolo di studio straniero a quello italiano.



3.2 - Titoli militari

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, con nota prot. 3407 del 19 maggio 2011, ha ribadito che i titoli (*attestati, diplomi, brevetti*) rilasciati dal Ministero della Difesa non sono da considerarsi titoli di studio, in quanto risultano tali solo quelli rilasciati da istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Tuttavia, il Decreto Interministeriale 16 aprile 2009, attuativo della L. 212/83, ha previsto l'equipollenza dei titoli conseguiti dagli arruolati e dai sottufficiali al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, ai diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali ai sensi del D.M. 24 aprile 1992.

Più precisamente, il citato Decreto Interministeriale 16 aprile 2009, all'art. 1, c. 1, così dispone *"Al personale dei ruoli marescialli e sergenti delle Forze armate nonché agli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano frequentato e completato, con esito favorevole, i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione presso scuole ed istituti di formazione militari, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non militari, sia in Italia che all'estero, è riconosciuto, a domanda, il corrispondente Diploma di qualifica dei corsi di studio dell'istruzione professionale, secondo la tabella «A» annessa al presente decreto"*.

Dispone inoltre, al c. 3 dello stesso art. 1 *"I titoli di studio di cui al comma 1, sono rilasciati ai sensi e per gli effetti della legge n. 212/1983. Le domande, corredate da specifica attestazione rilasciata dall'Amministrazione Militare di appartenenza, dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta, che rilasceranno i relativi diplomi"*.

Nel momento in cui gli interessati si rivolgeranno alla Camera di Commercio per ottenere la valutazione dei propri titoli ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale per lo svolgimento dell'attività di autoriparazione, dovranno già essere in possesso del diploma di qualifica previsto dalla citata normativa, rilasciato dai competenti istituti professionali (*circ. M.I.S.E. prot. 0115431 del 16.06.2011*).